



Ministero dell'Istruzione e del Merito



# Linee guida per l'istruzione parentale

Monica Capuzzi, Caterina Viola e Katia Piccinini

*USR LOMBARDIA*

# Istruzione parentale: un diritto costituzionalmente garantito alle famiglie

## SINONIMI

- ▶ Scuola familiare
- ▶ Scuola paterna
- ▶ Homeschooling
- ▶ Home dication

## DEFINIZIONE

È l'attività di istruzione direttamente svolta

- ▶ - dai genitori
- ▶ - o da persona da loro delegata
- ▶ - o ancora frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali



# Definizione di ADEMPIMENTO dell'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Istruzione impartita per almeno 10 anni,  
a partire dalla Scuola Primaria

- nel sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie)
- ovvero attraverso l'istruzione parentale

# ADEMPIMENTO dell'OBBLIGO DI ISTRUZIONE dopo esame di Stato conclusivo del primo ciclo

## Frequenza del primo biennio

- di uno dei percorsi di istruzione secondaria di 2 grado nelle scuole statali e paritarie o in uno dei percorsi quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (leFP);
- sottoscrizione, a partire dal 15 anno di età, di un percorso di apprendistato;
- ovvero attraverso l'istruzione parentale.

# La necessaria armonizzazione

**piena libertà educativa riconosciuta alle famiglie**

diritto dei minori ad un'istruzione adeguata e di qualità

rispetto delle finalità educative previste dall'ordinamento italiano



sono previsti strumenti di verifica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione



Esami di idoneità presso una scuola statale e paritaria che ha lo scopo di verificare l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con Indicazioni nazionali 1° ciclo e Linee guida 2° ciclo

# La normativa di riferimento:

- ▶ art. 30 della Costituzione
- ▶ art. 34 della Costituzione
- ▶ art. 26 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1949)
- ▶ art. 111 D. Lgs. 297 del 1994
- ▶ art. 1 c. 4 D. Lgs. 76 del 2005
- ▶ Carta diritti fondamentali UE del 2000
- ▶ art. 1 c. 622 della Legge 296 del 2006
- ▶ D. Lgs. 62 del 2017
- ▶ DM 218 del 2025 - Disciplina degli esami di idoneità

# Come si assolve l'obbligo di istruzione?

**Dopo l'esame di stato conclusivo del primo ciclo,**

**l'obbligo di istruzione si assolve così:**

Frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di II grado

Nelle scuole statali o paritarie (licei, tecnici, professionali)

Nei percorsi triennali e quadriennali dell'IeFP, organizzati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in sussidiarietà

Sottoscrizione - a partire dal quindicesimo anno di età - di un contratto di apprendistato

Istruzione parentale

# DM 218/2025





# DECRETO LEGGE 123/2023, convertito nella LEGGE 159/2023

NUOVE MISURE IN TEMA DI VIGILANZA  
SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI, FINO A DUE ANNI DI  
RECLUSIONE, PER CHI NE È RESPONSABILE

# INDICAZIONE PER I GENITORI o PER CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (d'ora in poi solo «genitori»)

CONGIUNTAMENTE

PRESENTAZIONE AL DS

DI UNA SCUOLA DEL GRADO DI RIFERIMENTO

DEL TERRITORIO DI RESIDENZA

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

# COMUNICAZIONE PREVENTIVA

- IN FORMA CARTACEA
- CON ALLEGATI:
  - **DICHIARAZIONE FORMALE POSSESSO CAPACITÀ TECNICA O ECONOMICA** per provvedere autonomamente all'istruzione dei figli
  - **PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO DI MASSIMA/PREVENTIVO** (che si intende far seguire la minore in corso d'anno)
  - PREDISPOSTO IN MANIERA COERENTE CON
    - . INDICAZIONI NAZIONALI PER IL PRIMO CICLO
    - . INDICAZIONI NAZIONALI/LINEE GUIDA PER IL SECONDO CICLO

## Una precisazione importante:

**PROGETTO EDUCATIVO-  
DIDATTICO DI  
MASSIMA/PREVENTIVO  
(che si intende far seguire la  
minore in corso d'anno)**

**PROGETTO EDUCATIVO-  
DIDATTICO  
EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
a) per la predisposizione  
delle prove di esame b) da  
presentare unitamente alla  
domanda di iscrizione agli  
esami di idoneità)**

## SOLO IN CASI ECCEZIONALI

cioè

- per uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria
- che si ritira in corso d'anno
- la famiglia può presentare
  - . la comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica
  - + contemporaneamente
  - . la comunicazione di avvio dell'istruzione parentale

## ...torniamo alla COMUNICAZIONE PREVENTIVA

- IN FORMA CARTACEA
- CON ALLEGATI
- **PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO DI MASSIMA/PREVENTIVO** (che si intende far seguire la minore in corso d'anno)
- PREDISPOSTO IN MANIERA COERENTE CON
  - . INDICAZIONI NAZIONALI PER IL PRIMO CICLO
  - . INDICAZIONI NAZIONALI/LINEE GUIDA PER IL SECONDO CICLO

## COMUNICAZIONE PREVENTIVA e ALLEGATI PREVISTI

- dev'essere RINNOVATA NEI TERMINI PREVISTI  
(termine previsto per la domanda di iscrizione)
- per OGNI ANNO SCOLASTICO
- fino all'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI  
ISTRUZIONE

# Cronoprogramma

Entro il 30 aprile dell'a.s. di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione


Fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi secondo e terza del secondo ciclo di istruzione

I genitori devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria che **può essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva.**



## Quindi...

...la scuola statale o paritaria in cui si sostengono gli esami di idoneità può essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva



In questo caso, i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, devono dare comunicazione alla scuola vigilante per gli opportuni accordi con la scuola scelta per l'esame di idoneità finalizzati alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo



Scuola vigilante può essere diversa



Dalla Scuola in cui si sostengono gli esami di idoneità

## ...una precisazione:

La norma sottolinea come sia preferibile che le due scuole coincidano:

**la scuola vigilante ha già visto**

-il progetto educativo-didattico per il primo ciclo

oppure

-la programmazione per il secondo ciclo

**proposti in esordio (al momento della comunicazione preventiva)**

e ha avuto modo di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni perché fossero pienamente in linea con Linee e Indicazioni

## ...una seconda precisazione:

Le prove di idoneità/d'esame vanno definite sulla base del programma effettivamente svolto

# Domanda di ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo:

Va presentata nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado,  
**ENTRO IL 20 MARZO**  
dai genitori per i propri figli, categorizzati come candidati privatisti



Per consentire agli stessi alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo **non statale non paritaria** iscritta agli albi regionali:

I genitori sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al DS del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione.

Gli alunni sostengono - presso una scuola statale o paritaria -

- gli esami di idoneità al termine del V anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione
- l'esame di stato conclusivo del primo ciclo - in qualità di candidati privatisti - al termine della scuola secondaria di I grado

ovvero

- sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo **non statale non paritaria** iscritta agli albi regionali:

Attenzione: non è possibile svolgere esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore della scuola non statale non paritaria frequentata o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi



Il gestore o il legale rappresentante e il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami

Indicazioni per i genitori o per chi esercita la responsabilità genitoriale

## La scuola:

**La scuola  
riceve la  
comunicazione  
preventiva da  
parte dei  
genitori di  
avvalersi dell'IP**



**Da quel momento  
è tenuta a  
vigilare  
sull'adempimento  
dell'obbligo di  
istruzione del  
minore**



**È tenuta a  
garantire la  
gestione  
amministrativa  
del percorso di  
IP**



**È tenuta a dare  
alla famiglia  
adeguato  
supporto  
informativo**



In più...

...nel caso in cui il **PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO**, allegato alla **COMUNICAZIONE PREVENTIVA**, sia **significativamente incoerente o non conforme** a quanto previsto dalle **INDICAZIONI NAZIONALI PER IL PRIMO CICLO** o dalle **LINEE GUIDA GENERALI PER IL SECONDO CICLO**, la **scuola vigilante può consigliare le opportune regolazioni**

## Il DS:

**Il DS della scuola vigilante prende atto della scelta dei genitori**



**Non entra nel merito della richiesta**



**Controlla che la richiesta sia formalmente corretta**



**Non deve rilasciare alcun atto formale di autorizzazione**



**Non richiede alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso delle capacità tecnica o economica del provvedere autonomamente all'istruzione del figlio**

- Titoli di studio dei genitori
- Curricula
- Dati reddituali - ISEE
- Etc.



# Compiti del DS

**DS: informa i genitori per iscritto in merito agli adempimenti cui sono tenuti per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione**

**1. presentazione ogni anno della domanda di iscrizione agli esami di idoneità**

**2. partecipazione agli esami di idoneità**

**3. rinnovo della comunicazione preventiva nei termini previsti nel caso vogliano continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale**

**LA SCUOLA VIGILANTE (statale o paritaria) registra:**

- la scelta di IP effettuata dai genitori
- l'esito dell'esame di idoneità

La registrazione avviene tramite **SIDI (SISTEMA INFORMATIVO DEL MIM)**

Da ricordare: i genitori sono liberi di scegliere la scuola sede degli esami di idoneità

**Se diversa dalla scuola vigilante,**

- 1) la scuola scelta come sede di esami di idoneità - diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza dell'obbligo di istruzione
- 2) scuola vigilante e scuola sede di esame devono comunicare con costanza quanto svolto e quanto da svolgere con tempestività



## Nel continuo scambio di informazioni...

- La **scuola – scelta dalla famiglia come sede di esame** - al **momento della ricezione della richiesta di esame** appunto, deve **avvertire la scuola vigilante** (lo stesso dovrebbe fare la famiglia)
- La **scuola sede di esame, dopo l'esame di idoneità**, deve **registrare in SIDI l'esito e comunicare** le risultanze alla **scuola vigilante**



# In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti?

- è onere della scuola vigilante sollecitarne la presentazione, stabilendo il termine entro il quale provvedere
- decorso inutilmente il termine fissato, il DS provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione



# Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate dal DM 218 del 2025

Indicazioni per i genitori o per chi esercita la responsabilità genitoriale

## Esami di idoneità a classi del I ciclo di istruzione

Entro il 30 aprile di ciascun anno

I genitori presentano la richiesta di esame di idoneità

Unitamente al progetto didattico-educativo seguito

Con eventuale aggiunta di certificazione per l. 104 o 170 e, se disponibile, di PEI o PDP con Misure dispensative e Strumenti compensativi

Al DS o al Coordinatore didattico

# Esami di idoneità del I ciclo di istruzione

Quando?	Con quale commissione?
In un'unica sessione, entro il 30/06, secondo il calendario stabilito da ciascuna scuola	Nominata dal DS o dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal CD

## Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado:

Commissione, prove, giudizio		
DS o suo delegato (che presiedono)	Due docenti Primaria	Se alunno con 104/92: docente di sostegno
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prova scritta relativa alle competenze linguistiche</li> <li>- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche</li> <li>- Colloquio</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prove sono predisposte dalla Commissione tenendo conto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del progetto educativo-didattico</li> <li>b) se 104 o 170, se presenti, del PEI o del PDP</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prove sono predisposte dalla Commissione tenendo conto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del progetto educativo-didattico</li> <li>b) se 104 o 170, se presenti, del PEI o del PDP</li> </ul> </li> </ul>
L'esito è espresso con giudizio di IDONEITA' o NON IDONEITA'		L'esito è espresso con IDONEITA' o NON IDONEITA'

# Per gli esami di idoneità alle classi 2° e 3° di Scuola secondaria di I grado

## Commissione, prove, giudizio

DS o suo delegato (che presiedono)

Docenti corrispondenti al CdC dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità

- Prova scritta d italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
  - Prova scritta di matematica
  - Prova scritta di inglese
  - Colloquio pluridisciplinare
- Le prove sono predisposte dalla Commissione tenendo conto:
- a) del progetto educativo-didattico
  - b) se 104 o 170, se presenti, del PEI o del PDP

L'esito è espresso con giudizio di IDONEITA' o NON IDONEITA'

## Esami di idoneità a classi del II ciclo di istruzione

Entro il termine fissato da ogni singola istituzione

I genitori presentano la richiesta di esame di idoneità

Unitamente alla programmazione seguita nel corso dell'a.s.

Con eventuale aggiunta di certificazione per 104 o 170 e, se disponibile, di PEI o PDP con Misure dispensative e Strumenti compensativi

Al DS o al Coordinatore didattico

# Esami di idoneità del II ciclo di istruzione

Quando?	Con quale commissione?
<p>In un'unica sessione, entro l'inizio delle lezioni del successivo a.s., secondo il calendario definito da ogni scuola.</p> <p>Il DS definisce e comunica il calendario al candidato, secondo le indicazioni date dal CD e con tempi che permettano al minore di prepararsi adeguatamente</p>	<p>Nominata dal DS o dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal CD, con tutti i docenti di tutte le discipline del piano di studi per le quali è richiesta l'idoneità.</p> <p>Eventuale integrazione della commissione per alunno con 104</p>

# All'inizio della sessione di esami...

...ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati

**...attenzione:** la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami



## Per gli esami di idoneità al secondo ciclo di istruzione

Prove scritte, orali, grafiche, scritto-grafiche, compositive/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali la preparazione nelle discipline oggetto di verifica

Per studenti con DSA - L.170 - la commissione determina

- Modalità di svolgimento dell'esame
- Eventuali strumenti compensativi

Esame superato con punteggio minimo di 6/10 per ogni disciplina

## Attenzione!

Una volta assolto l'obbligo di istruzione, non è più previsto lo svolgimento annuale degli esami di idoneità, a meno che uno studente non desideri iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

## Esami conclusivi dei cicli di istruzione

### Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

No esame di idoneità	Sì esame di stato conclusivo del Primo ciclo	In qualità di candidato privatista
		DM 742/2017
Entro il 20 marzo, presso una scuola statale o paritaria, anche diversa dalla scuola vigilante, i genitori presentano la domanda	Requisito di ammissione: aver effettuato le prove INVALSI, entro il mese di aprile, presso la scuola vigilante	

Indicazioni per i genitori o per chi esercita la responsabilità genitoriale

## Esami conclusivi dei cicli di istruzione

## Esame di maturità

Decreto legislativo 62 del 2017 e annuale OM dedicata all'esame di maturità

A due condizioni:

aver assolto l'obbligo di istruzione

in qualità di candidati esterni

Indicazioni per i genitori o per chi esercita la  
responsabilità genitoriale

## Esami conclusivi dei cicli di istruzione

### Esame di maturità

#### Art. 14 del d.lgs. 62/2017

Sono ammessi a sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che

a) Compiano il 19° anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione

b) Siano in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline del piano di studi degli anni per i quali non siano in possesso dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste del piano di studi dell'ultimo anno.

## Esami conclusivi dei cicli di istruzione

### Esame di maturità

DM 226 del 2024

Sono ammessi a sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che

- 1) abbiano partecipato alle INVALSI
- 2) abbiano partecipato allo svolgimento delle attività assimilabili alla Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO)

## Esami conclusivi dei cicli di istruzione

### Esame di maturità

#### DM 226/2024 art 7

Sempre sul punto 2): abbiano partecipato allo svolgimento delle attività assimilabili alla Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO)

Con riferimento a queste ultime, si sottolinea che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 226/2024, il consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, delle attività di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO) e delle attività assimilabili ad esse, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi (devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di maturità) e di competenze acquisite, da comunicare almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. n. 226/2024, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.



...buon lavoro...